

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI, LIMONI, MONETI e ZENTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1965

Collocamento nel ruolo B previsto dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale, dei professori di educazione musicale delle scuole medie per ciechi

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della nuova scuola media, ha stabilito all'articolo 13 ultimo comma che lo stato giuridico e il trattamento economico per il personale insegnante siano, dal 1° ottobre 1963, quelli previsti dalle norme in vigore per il professore di ruolo B. Inoltre, al comma precedente il medesimo articolo 13, ha istituito una cattedra di ruolo di « Educazione musicale » nelle scuole con almeno sei corsi.

Come è noto, anche le scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi sono state trasformate in scuole medie per effetto della stessa legge (articolo 16 disp. trans. u. c.) e con decreto del Presidente della Repubblica n. 1617 del 1° ottobre 1964 sono stati istituiti i nuovi ruoli ordinari e la corrispondenza con i vecchi ruoli. Se non che, nelle preesistenti scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi esisteva già la cattedra di ruolo di « Musica e canto » e « Canto corale ». Per le particolari e conosciute esigenze educative di tali scuole, infatti, l'insegnamento della musica e del canto vi è stato sempre considerato fondamentale e gli è stata riservata una cattedra di ruolo. La quale perciò è stata ora trasformata nella corrispondente cattedra di « Educazione musicale ».

Sono sorti però dei dubbi per quanto riguarda l'attuale stato giuridico e il tratta-

mento economico dei professori già inquadrati nel precedente ruolo di « Musica e canto » e « Canto corale » e da inquadrare ora nel corrispondente ruolo di « Educazione musicale ». Il ruolo precedente, infatti, come gli altri ruoli delle sopresse scuole di avviamento professionale, era il ruolo C, mentre il ruolo attualmente previsto dal richiamato articolo 13 ultimo comma della legge n. 1859 del 1962 è il ruolo B.

I dubbi sono sorti in relazione all'articolo 17 disposizione transitoria della stessa legge, il quale dispone che il personale di ruolo insegnante nelle scuole secondarie di avviamento professionale, è collocato nei corrispondenti ruoli della scuola media « conservando, ad ogni effetto, le posizioni di carriera acquisite nel ruolo di provenienza ». La disposizione è ripresa all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1617 del 1964 sopra citato, il quale dispone che i professori iscritti nei soppressi ruoli della scuola secondaria di avviamento professionale per ciechi siano collocati nei ruoli della scuola media per ciechi, conservando « la classe di stipendio e le posizioni di carriera acquisite ».

È evidente, pertanto, che se si volesse dedurre dalle richiamate disposizioni di cui all'articolo 17, legge n. 1859 del 1962 e all'articolo 3 del Presidente della Repubblica numero 1617 del 1964 la conseguenza del man-

tenimento nel ruolo *C* di provenienza dei professori ordinari già di « Musica e canto » e « Canto corale » e ora di « Educazione musicale » nelle scuole medie per ciechi, si verrebbe a creare una sperequazione inammisibile a danno dei pur pochissimi professori delle scuole medie per ciechi, nei confronti degli insegnanti della medesima disciplina collocati nei ruoli di nuova istituzione della scuola media, i quali godrebbero invece del trattamento del ruolo *B*.

Se si considera, infine, che:

1) il richiamo alla classe di stipendio e alle posizioni di carriera acquisite non può essere interpretato altro che come richiamo a condizioni giuridiche ed economiche precedenti eventualmente migliori di quelle di cui avrebbero beneficiato gli interessati con l'inquadramento nel ruolo *B*;

2) ove si è voluta mantenere la permanenza nel precedente ruolo *C* lo si è espressamente stabilito (vedi articolo 3, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 1617 del 1964, ove si dispone che

gli insegnanti tecnico-pratici per le attività pratiche speciali siano iscritti nel ruolo *C*);

3) il medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 1617 del 1964 all'articolo 1 ha soppresso tutti i ruoli ordinari preesistenti delle scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi e all'articolo 2 ha istituito i nuovi ruoli ordinari della scuola media per ciechi, tra i quali quello dei professori di educazione musicale;

non si può non rilevare l'opportunità di fornire una inequivocabile e definitiva interpretazione dell'articolo 13 della legge n. 1859 del 1962 che stabilisca anche per i professori di educazione musicale nelle scuole medie per ciechi il trattamento di ruolo *B*.

Al relativo onere finanziario è agevole far fronte con i normali stanziamenti del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, trattandosi del riconoscimento di spettanze di non nuova istituzione e per un numero di insegnanti assai esiguo.

Per le suddette ragioni si confida nella più sollecita approvazione del presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

I professori di educazione musicale delle scuole medie per ciechi, già iscritti nel ruolo *C* delle sopresse scuole di avviamento al lavoro per ciechi, sono collocati a tutti gli effetti, a decorrere dal 1° ottobre 1963, nel ruolo *B* delle scuole medie per ciechi, a norma dell'articolo 13 ultimo capoverso della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale.

### Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio relativi allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1965.